

Sentenza: n. 200 del giugno 2008

Materia: attuazione statuti (Istituzione e disciplina della consulta statutaria)

Limiti violati: artt. 102, 103, 117, seconda comma, lettera l), e 123, quarto comma della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007 n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta statutaria) articolo 3, comma 1, articoli 6, 7 e 8

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1; illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, limitatamente ad alcune parole, illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, inammissibilità delle altre questioni sollevate in violazione dell'articolo 123, quarto comma, della Cost., non fondate le questioni di legittimità inerenti gli artt. 6, 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, e art. 8, commi 1, 2, e 3 in riferimento agli articoli 102, 103 e 117, secondo comma lettera l) della Costituzione

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 (comma 1), 6, 7, e 8, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione della Consulta statutaria) per violazione degli articoli 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione.

In via preliminare la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, e 8 in relazione all'articolo 123 della Costituzione poiché la legge della regione Calabria riguarda altro organo e non l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Il ricorrente ritiene che l'articolo 3, comma 1 della l.r. 2/2007 della Regione Calabria nella parte in cui prevede che *“nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzianti o consenzianti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni”* violi l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione poiché non è consentito alle regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti delle cause di esenzione dalla responsabilità civile, penale e amministrativa che non siano previste dalla normativa statale.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità poiché *“esorbiterebbe in modo palese dalla sfera delle competenze legislative costituzionalmente attribuite alle regioni la possibilità di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata*

alla competenza esclusiva, del legislatore statale, ai sensi del l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.”.

Per quanto riguarda gli articoli 6, 7 e 8, il ricorrente osserva che le disposizioni in questione attribuiscono alla Consulta statutaria poteri ulteriori rispetto alla emanazione di pareri semplicemente consultivi, configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della regione, istituto questo ritenuto tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale. Il ricorrente ritiene che le norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 violino gli articoli 102, 103 e 117, secondo comma, della Costituzione perché attribuirebbero alla Consulta statutaria *“la decisione in ordine all'interpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata, dagli articoli citati, alla giustizia amministrativa ed ordinaria”*.

In particolare per l'articolo 6 il ricorrente adduce a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale della norma censurata la considerazione che la possibilità accordata ai componenti della Consulta di depositare, in relazione alle decisioni, *“motivazioni aggiuntive firmate, diverse o contrarie da quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato”* sia rivelatore della natura giurisdizionale dell'organo e pertanto della sua illegittimità.

La Corte costituzionale ritiene la **questione non fondata** e rileva che *“la semplice previsione della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio dissenso o consenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l'organo in questione, giacché in tutti i collegi amministrativi tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione o di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autoorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione”*.

In merito agli **articoli 7 e 8** della legge 2/2007 della regione Calabria, la Corte trova ammissibili le questioni di illegittimità costituzionale e ribadisce di aver chiarito in precedenti sentenze che l'introduzione di un organo di garanzia statutaria regionale non è in contrasto con la Costituzione, ma che va valutato nei singoli profili specifici la compatibilità delle norme che attribuiscono all'organo le competenze. È necessario quindi esaminare in modo specifico le competenze decisorie attribuite alla Consulta statutaria. Nel caso esaminato le decisioni attribuite alla consulta elencate all'articolo 7, comma 2 riguardano:

- a) i conflitti fra organi della regione;
- b) i conflitti tra organi della regione e degli enti locali;
- c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
- d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.

Le decisioni hanno efficacia vincolante per gli organi regionali e per gli altri soggetti istituzionali interessati.

Si tratta, dice la Corte, di decisioni amministrative che tendono ad eliminare dubbi e controversie sull'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la regione e gli altri enti che operano nel suo territorio; e conclude che le norme previste nella legge regionale **risultano conformi** a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, dello statuto della regione Calabria e che non hanno natura giurisdizionale. La Corte precisa, però, che le decisioni prese dalla Consulta non possono precludere o limitare la competenza degli organi giurisdizionali, amministrativi o ordinari, nel caso in cui viene loro richiesto di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazione da parte della Consulta statutaria stessa; le stesse decisioni della Consulta possono diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari.

Le norme della legge regionale, interpretate in modo conforme allo Statuto, indicano come il carattere vincolante delle decisioni della Consulta statutaria si debba mantenere nell'ambito dell'organizzazione regionale, che comprende tutti gli enti ed organi della Regione; pertanto tra i soggetti menzionati dal comma 2 dell'articolo 8, non possono essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall'articolo 114, primo e secondo comma, della Costituzione.

La Corte dichiara, invece, **l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 7** limitatamente alle parole 2 "Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge," e **del comma 4 dell'articolo 8**, che stabilisce l'obbligo per il Consiglio regionale di riapprovare a maggioranza assoluta leggi o regolamenti che la Consulta abbia ritenuto lesivi dello Statuto.

In entrambi i casi la motivazione è la stessa *"poiché la valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali."*